

Per i lavoratori dei settori Legno, sughero, mobile arredamento e Boschivi/forestali, Laterizi e manufatti in cemento, Lapidei, Maniglie e i dipendenti delle parti istitutive

Presentazione Fondo Pensione ARCO

Massimo Malavasi – Direttore generale Isabella Finizio – Responsabile Ufficio Gestione Amministrativa

8° webinar – Vantaggi fiscali dell'adesione al Fondo; tassazione agevolata sulle prestazioni

29/04/2021



Raccolta dei contributi



Gestione finanziaria del patrimonio del Fondo





Erogazione delle prestazioni



ARCO funziona in base al principio della <u>CAPITALIZZAZIONE INDIVIDUALE</u>

Ogni lavoratore che aderisce ad ARCO apre un proprio "conto" individuale, distinto da quello degli altri aderenti.

Le prestazioni finali dipendono dall'importo dei versamenti e dai rendimenti ottenuti.



Le opportunità date dall'adesione ad ARCO

Informazioni periodiche e trasparenti; la posizione individuale è consultabile sul sito web

Flessibilità nelle prestazioni/ Agevolazioni fiscali sulle prestazioni







Pensione aggiuntiva (complementare) a quella erogata dall'INPS

Rendimenti di mercato diversificati per comparto





Contributo dell'Azienda (1,80/2,20%)

Garanzie e tutele per gli Associati





sui versamenti (risparmio fiscale IRPEF direttamente in busta paga)

Agevolazioni fiscali

Gestione Finanziaria demandata a Società specializzate; controllo e monitoraggio costante dei risultati. Tassazione ridotta sui rendimenti



Gestione pluricomparto, possibilità di cambiare il comparto ogni 12 mesi Costi trasparenti e contenuti, rispetto alle forme previdenziali individuali (FPA, PIP)

I vantaggi fiscali per il lavoratore che ha aderito ad ARCO

- I contributi versati al fondo (dal Lavoratore e dall'Azienda) sono deducibili dal reddito del dipendente (limite deducibilità annua = € 5.164)
- Il dipendente ha un risparmio fiscale direttamente in busta paga (pari all'aliquota marginale IRPEF)

Retribuzione annua su cui viene calcolata la contribuzione	€	20.000,00
Contributo annuo lavoratore (1,30%)	€	260,00
Risparmio Fiscale IRPEF (direttamente in busta paga)	€	70,20
Costo effettivo in busta paga	€	189,80



I contributi ad ARCO per il lavoratore che aderisce

	Lavoratore prima occupazione antecedente al 29.04.1993	Lavoratore prima occupazione successiva al 28.04.1993
Retribuzione annua	20.000,00	20.000,00
contributo Azienda (2,20%)	440,00	440,00
contributo Lavoratore (1,30 %)	260,00	260,00
quota TFR (% su TFR maturando)	(30%) 415,00 *	(100%) 1.380,00
totale versamento	1.115,00	2.080,00
risparmio fiscale IRPEF (in busta paga)	70,20	70,20
costo annuo effettivo **	189,80	189,80

^{*} N.B. il lavoratore può scegliere di versare anche il 100 %

Il lavoratore che ha aderito ad ARCO versa annualmente, sulla sua posizione previdenziale nel Fondo,

700 euro (contributo Azienda 440 + Lavoratore 260), oltre alla destinazione TFR 415/1.380 euro

a fronte di un costo in busta paga di € 189,80 all'anno (14,60 € al mese)

^{* * 260,00} versamento Lavoratore - 70,20 risparmio fiscale



I gestori del Fondo ARCO, tassazione sui rendimenti

ARCO affida la gestione del patrimonio del Fondo a Gestori Finanziari specializzati scelti tramite una gara pubblica:

COMPARTO BILANCIATO PRUDENTE

Gestori Finanziari: UnipolSai Assicurazioni, con delega per alcune classi di investimento a **J.P. MORGAN** Asset Management (UK); dal 01/10/2019: **Allianz Global Investors, Candriam Luxembourg, Payden & Rygel Global**

COMPARTO GARANTITO

Gestore Finanziario: UnipolSai Assicurazioni con delega per la parte azionaria a J.P. MORGAN

COMPARTO BILANCIATO DINAMICO

Gestore Finanziario: dal 01/10/2019 Allianz Global Investors

Tassazione agevolata sui rendimenti realizzati dai Fondi Pensione

Sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta dal Fondo si applica un'imposta sostitutiva delle imposte dei redditi

- ✓ pari al 20%, ridotta al 12,50% per la parte di portafoglio investita in Titoli di Stato
- ✓ rispetto al 26% che grava sulle plusvalenze finanziarie (azioni, obbligazioni societarie ...; 12,5 Titoli di Stato
- ✓ si stima quindi che mediamente l'aliquota sul risultato netto del Fondo Pensione sia pari al 15,5%



Rendimenti di mercato sul TFR destinato ad ARCO

Anno	Rend.to netto ARCO % Bilanciato Prudente	Riv.ne netta % TFR Azienda (1)	Differenza
2001	4,33	2,86	1,47
2002	3,06	3,12	-0,06
2003	7,1	2,85	4,25
2004	5,64	2,49	3,15
2005	8,63	2,63	6
2006	5,37	2,44	2,93
2007	2	3,1	-1,1
2008	-10,84	2,7	-13,54
2009	11,87	1,98	9,89
2010	3,77	2,61	1,16
2011	-1,67	3,45	-5,12
2012	9,22	2,94	6,28
2013	6,56	1,71	4,85
2014	7,85	1,34	6,51
2015	3,49	1,25	2,24
2016	3,5	1,49	2,01
2017	2,59	1,74	0,85
2018	-1,96	1,86	-3,82
2019	9,15	1,49	7,66
2020	2,39	1.25	1.14
Rend.to totale cumulato ⁽¹⁾	118,46	56.44	62.02
Media annua ⁽³⁾	3.98	2.26	1.72

⁽¹⁾ si rivaluta, alla fine dell'anno successivo, del 75% dell'indice ISTAT + 1,5%.

⁽²⁾ il comparto è stato attivato il 01/07/2007.

⁽³⁾ calcolata come media composta; per i comparti Garantito e Bilanciato Dinamico si tratta del rendimento dal 01/01/2008 (13 anni), poiché la data di avvio di questi comparti è il 01/07/2007

I risultati ottenuti possono non ripetersi nel futuro





Premessa

La fiscalità riservata alla previdenza complementare è complessa, ed è il frutto di tre importanti riforme che sono state introdotte dal 1993 in poi costituendo, di fatto, tre "periodi fiscali".

L'ultima riforma è stata introdotta dal Decreto Legislativo n. 252 del 2005 che, a partire dal 01/01/2007, ha previsto un regime fiscale di favore per la tassazione delle prestazioni erogate dal Fondo pensione.

I vantaggi fiscali del TFR versato al Fondo Pensione

Il TFR versato dal 2007 in poi al Fondo Pensione viene tassato con un'aliquota massima del 15% (che si riduce di uno 0,30% per ogni anno successivo al 15mo anno di partecipazione alla previdenza complementare e che può arrivare fino ad un minimo del 9%, dopo 35 anni di iscrizione). Gli anni antecedenti al 2007 si computano fino ad un massimo di 15.

Se invece il TFR viene incassato al termine dell'attività lavorativa in azienda, è soggetto a una tassazione separata agevolata ai fini Irpef (che può essere minima del 23% fino ad un max del 43%).



Un esempio di come viene tassato il TFR

Carlo è un lavoratore dipendente che <u>non ha aderito</u> ad ARCO lasciando la sua quota di TFR in azienda.

Supponiamo che il TFR accumulato dopo 37 anni sia pari a 100.000 euro.

Al TFR accumulato in Azienda viene applicata una aliquota (media minima) del 23% che può arrivare fino al un massimo del 43%

	CARLO
TFR dopo 37 anni	100.000
Tassazione Az. = aliq.min 23%	23.000
_	
TFR netto liquidato a Carlo	77.000



Un esempio di come viene tassato il TFR



Maria è una lavoratrice dipendente che <u>ha aderito</u> ad ARCO dal 01/01/2007 versando la sua quota di TFR al Fondo Pensione.

Ipotizziamo che il TFR nel fondo pensione si rivaluti nel tempo come il TFR in azienda e che il TFR accumulato dopo 37 anni sia pari a 100.000 euro. Per effetto del sistema di tassazione, al TFR accumulato in Azienda viene applicata una aliquota (media minima) del 23% mentre sul TFR versato al Fondo Pensione viene applicata una aliquota del 9%.

	MARIA
TFR dopo 37 anni	100.000
Tassazione Fp = aliq.9 %	9.000
TFR netto liquidato a Maria	91.000



Un esempio di come viene tassato il TFR

LAVORATORE ISCRITTO AD ARCO DA 37 ANNI					
Tfr accantonato	Aliquota ARCO	Aliquota Azienda	Imposta ARCO	Imposta Azienda	Risparmio fiscale
100.000	9%	23%	€ 9.000	€ 23.000	€ 14.000



Come vengono applicate le imposte?

Prima di vedere nel dettaglio come vengono tassate le "prestazioni" del Fondo pensione, vediamo alcuni principi di carattere generale:

Per determinare le imposte sulle prestazioni <u>la normativa richiede che venga</u> applicato il trattamento fiscale in vigore nel momento in cui il capitale è maturato, identificando tre distinti periodi contributivi:

- 1. Capitale maturato fino al 31 dicembre 2000
- 2. Capitale maturato dal 2001 al 2006
- 3. Capitale maturato dall'1 gennaio 2007 in poi.

Sui capitali maturati in ciascun periodo viene poi fatta un'ulteriore distinzione in base **all'origine** del capitale: in pratica si suddivide il capitale, calcolando la quota che deriva da contributi dedotti e TFR versato, contributi non dedotti, rendimenti della gestione. Su ognuna delle parti di capitale così calcolate, si applica il trattamento fiscale previsto nel periodo in cui il capitale è maturato.



La tassazione sulla rendita pensionistica

Quando il lavoratore matura il diritto alla pensione pubblica ha anche la possibilità di chiedere il pagamento della pensione integrativa al Fondo pensione.

Il Fondo Pensione calcola il capitale maturato dal lavoratore e lo converte, in base ai parametri previsti dalle condizioni contrattuali, nella forma di rendita scelta dal lavoratore tra quelle disponibili.

Ricordiamo che il Fondo pensione non gestisce direttamente l'erogazione della rendita ma ha stipulato apposite convenzioni con due compagnie Assicurative che svolgono tutti gli adempimenti in qualità di Sostituto di Imposta



La tassazione sulla rendita pensionistica

Quindi il capitale finale maturato nel Fondo pensione viene frazionato in tre contenitori fiscali, ogni frazione viene poi convertita in rendita e ad ogni parte di rendita viene attribuito il trattamento fiscale in vigore per il periodo di maturazione; in sostanza, si arriva a definire la quota:

- 1. Tassata in base alle norme in vigore fino al 2000
- 2. Tassata in base alle norme in vigore dal 2001 al 2006
- 3. Tassata in base alle norme in vigore dal 2007 in poi
- 4. Esente da imposta



La tassazione sulla rendita pensionistica

TASSAZIONE APPLICATA ALLA PRIMA RATA DI RENDITA

TIPOLOGIA FINO AL 31/12/2000 2001-2006 DAL 01/01/2007 M3

RENDITA tassazione ordinaria sull'87,50% sull'imponibile tassazione ordinaria sull'imponibile tassazione ordinaria sull'imponibile (aliquota Irpef) tassazione sostitutiva max del 15%, min del 9%



La tassazione della rendita negli anni....

TASSAZIONE APPLICATA ALLE RATE SUCCESSIVE...

TIPOLOGIA	FINO AL 31/12/2000 M1	2001-2006 M2	DAL 01/01/2007 M3
RENDITA	Aliquota Irpef comunicata al Fondo dal Casellario Inps		tassazione sostitutiva max del 15%, min del 9%
RENDIMENTO	l'87,5% del rendimento è soggetto ad IRPEF	Lassazione rendimenti tinanziari al /	



La tassazione in Capitale

Oltre alla conversione totale del capitale in rendita, il lavoratore può scegliere che una parte del capitale maturato (al massimo il 50%) gli venga versata direttamente senza convertirla in rendita.

Esiste poi un caso particolare in cui è possibile chiedere, al momento del pensionamento, tutto il maturato in forma di capitale: quando, convertendo il 70% del capitale maturato in rendita, si ottiene un valore che è inferiore alla metà dell'assegno sociale (per l'anno 2020 è pari al 50% di € 5.977,79 calcolato su 13 mensilità, ovvero euro 2.988).

Per semplicità possiamo dire che la capitalizzazione totale è possibile tutte le volte che il capitale finale, al netto delle anticipazioni già erogate, <u>è inferiore a 70/80.000 euro</u>.

L'importo è variabile perchè dipende dall'età anagrafica e dal sesso. E' necessaria pertanto una valutazione singola e specifica da parte del Fondo al momento della richiesta.

Quando possiamo riscattare tutto il capitale?

Le somme percepite sotto forma di capitale vengono tassate con un metodo simile a quello applicato alle rendite: il capitale viene ripartito in periodi contributivi e tassato in base alle regole in vigore nel periodo in cui è maturato.

fino al 31/12/2000

dal 2001 al 2006

dal 01/01/2007



LA TASSAZIONE DEL CAPITALE AL MOMENTO DEL PENSIONAMENTO

TASSAZIONE DELLE PRESTAZIONI IN CAPITALE

TIPOLOGIA	FINO AL 31/12/2000	2001-2006	DAL 01/01/2007
	M1	M2	M3
CAPITALE	tassazione separata	tassazione separata	tassazione
	(aliquota TFR	(aliquota TFR	sostitutiva max del
	minimo al 23%)	minimo al 23%)	15%, min del 9%



LA TASSAZIONE DEL CAPITALE AL MOMENTO DEL PENSIONAMENTO

LIQUIDAZIONE TFR IN AZIENDA AL MOMENTO DEL PENSIONAMENTO

PER TUTTO IL PERIODO DI MATURAZIONE

TFR accumulato

tassazione separata sull'imponibile

(aliquota TFR azienda minimo al 23% max al 43%)



LE ANTICIPAZIONI E I RISCATTI PRIMA DEL **PENSIONAMENTO**

ANTICIPAZIONI

Per far fronte agli eventi straordinari che possono accadere nella vita, è prevista la possibilità di chiedere un "anticipo" sulle somme maturate. L'anticipazione, a differenza dei riscatti, dà la possibilità di reinvestire successivamente il capitale percepito.

Vediamo quando e perché possiamo richiedere un anticipazione al Fondo Pensione.

LE ANTICIPAZIONI E I RISCATTI PRIMA DEL **PENSIONAMENTO**

- **Spese sanitarie.** In qualsiasi momento si può richiedere fino al 75% del capitale maturato, per far fronte a spese sanitarie straordinarie che riguardano il lavoratore, il coniuge o i figli.
- Acquisto o ristrutturazione prima casa propria o dei figli. Dopo 8 anni di iscrizione si può chiedere fino al 75% del maturato.
- Ulteriori esigenze del lavoratore, senza necessità di giustificarle. Dopo 8 anni di iscrizione si può chiedere fino a un massimo del 30% del maturato.



Anticipazioni e tassazione: Fondo pensione e TFR in azienda a confronto- flessibilità

Richiesta Anticipazione TFR				
MOTIVO	FONDO PENSIONE	AZIENDA		
Acquisto o ristrutturazione prima casa per sé o per i propri figli	Decorsi otto anni di iscrizione e per un importo non superiore al 75% della posizione individuale	Decorsi otto anni dall'assunzione e per un importo non superiore al 70%		
Spese sanitarie per sé, coniuge o figli	In qualsiasi momento e per un importo non superiore al 75% della posizione individuale	In qualsiasi momento e per un importo non superiore al 70%		
Altre esigenze (immotivate)	Decorsi otto anni di iscrizione e per un importo non superiore al 30% della posizione individuale	Decorsi otto anni e per un importo non superiore al 70% e solo in caso di congedi parentali, per la formazione extralavorativa o continua		
Richiesta di anticipazione più di una volta	SI	NO		



Anticipazioni e tassazione: Fondo pensione e TFR in azienda a confronto

Tassazione Anticipazione TFR				
MOTIVO	FONDO PENSIONE	AZIENDA		
Acquisto o ristrutturazione prima casa per sé o per i propri figli	Tassazione separata M1 e M2 Tassazione definitiva 23% su M3	Aliquota TFR min 23% max 43%		
Spese sanitarie per sé, coniuge o figli	Tassazione separata M1 e M2 Tassazione definitiva 15% su M3	Aliquota TFR min 23% max 43%		
Altre esigenze (immotivate)	Tassazione separata M1 e M2 Tassazione definitiva 23% su M3	Aliquota TFR min 23% max 43%		



Sono previsti alcuni casi in cui è possibile chiedere il "riscatto" della posizione previdenziale. Il riscatto prevede il rimborso del capitale maturato fino a quel momento e non dà la possibilità di reintegrare la propria posizione previdenziale, cosa invece possibile con le anticipazioni.

Il riscatto può essere richiesto:

- In caso di inoccupazione, procedure di mobilità e cassa integrazione
- In caso di perdita del lavoro, per dimissioni o licenziamento.
- In caso di perdita dei requisiti ad esempio perché si cambia settore lavorativo
- In caso di invalidità permanente che riduca la capacità lavorativa a meno 1/3
- ☐ In caso di morte del lavoratore gli Eredi o i Beneficiari possono chiedere il riscatto totale



Sul capitale riscattato viene applicato il trattamento fiscale indicato nelle tabelle.

Capitale maturato fino al 2000		
Importo tassato	Imposta applicata	
Il capitale riscattato, dedotti i contributi versati	Tassazione separata, con un'aliquota calcolata dal	
dal lavoratore (entro il limite del 4% della	Fondo pensione secondo i criteri usati per la	
retribuzione lorda annua) e dedotta la cosiddetta	tassazione del TFR in azienda.	
"franchigia TFR".		

Capitale m	naturato dal 2001 al 2006
Importo tassato	Imposta applicata
Se il riscatto è "volontario" (es.: licenziamento,	
dimissioni): il capitale riscattato, da cui vengono	Tassazione IRPEF progressiva per scaglioni di
sottratti i rendimenti maturati e i contributi non	reddito.
dedotti.	
Se il riscatto è "involontario" (es.: mobilità,	Tassazione separata, con un'aliquota calcolata dal
cassa integrazione, invalidità): il capitale	Fondo pensione secondo i criteri usati per la
riscattato, da cui vengono sottratti i rendimenti	tassazione del TFR in azienda.
maturati e i contributi non dedotti.	

Capitale maturato dal 2007 in poi			
Importo tassato	Imposta applicata		
Se il riscatto è per inoccupazione, mobilità,			
cassa integrazione, invalidità permanente,	Imposta sostitutiva pari al 15% (che può calare		
morte, perdita dei requisiti: il capitale	fino al 9% in funzione degli anni di		
riscattato, da cui vengono sottratti i rendimenti	contribuzione).		
maturati e i contributi non dedotti.	,		
Se il riscatto è per altre motivazioni, per			
esempio riscatto immediato per perdita del	Imposta sostitutiva pari al 23%.		
lavoro: il capitale riscattato, da cui vengono	puzz uz zo / «v		
sottratti i rendimenti maturati e i contributi non			
dedotti.			



Discotto nonviole 500/ non	Tipo tassazione per ciascun periodo			
Riscatto parziale 50% per:	Fino al 31/12/2000	2001-2006	Dal 2007	
 CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA CON DISOCCUPAZIONE NON INFERIORE AD 1 ANNO E NON SUPERIORE A 4 ANNI; RICORSO DA PARTE DELL'AZIENDA A PROCEDURE DI MOBILITÀ; RICORSO DA PARTE DELL'AZIENDA A PROCEDURE DI CIG A ZERO ORE DI ALMENO 12 MESI. 	TASSAZIONE SEPARATA	TASSAZIONE SEPARATA	TASSAZIONE SEPARATA MAX15%, MIN9%	



Discotto Totalo a como di	Tipo tassazione per ciascun periodo			
Riscatto Totale a causa di:	Fino al 31/12/2000	2001-2006	Dal 2007	
 CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA CON DISOCCUPAZIONE SUPERIORE A 4 ANNI; ÎNVALIDITÀ PERMANENTE CHE COMPORTI LA RIDUZIONE DELLE CAPACITÀ DI LAVORO A MENO DI UN TERZO. 	TASSAZIONE SEPARATA	TASSAZIONE SEPARATA	TASSAZIONE SEPARATA MAX15%, MIN9%	

Discotto dell'OFO/ 4000/ mare	Tipo tassazione per ciascun periodo			
Riscatto dell'85%-100% per:	Fino al 31/12/2000	2001-2006	Dal 2007	
 CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI O LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA SCADENZA CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PROMOZIONE A DIRIGENTE 	TASSAZIONE SEPARATA	TASSAZIONE ORDINARIA	TASSAZIONE SEPARATA AL 23%	

Riscatto dell'85%-100% per:			Tipo tassazione per ciascun periodo			
			Fino al 31/12/2000	2001-2006	Dal 2007	
•	CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER PENSIONAMENTO, CON MENO DI 5 ANNI DI ADESIONE AL FONDO (POSSIBILE SOLO IL RISCATTO 100%);					
•	RICORSO DA PARTE DELL'AZIENDA A ROCEDURE DI MOBILITÀ;		TASSAZIONE	TASSAZIONE	TASSAZIONE SEPARATA AL	
•	RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PRECEDUTA DA CIG ORDINARIA/ STRAORDINARIA;		SEPARATA	SEPARATA	23%	
•	ALTRE CAUSE NON DIPENDENTI DALLA VOLONTÀ DELLE PARTI (ES. LICENZIAMENTO COLLETTIVO)					



RITA - RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA **ANTICIPATA**

Il lavoratore che ne ha i requisiti può chiedere di ricevere in anticipo il capitale maturato, tutto o anche solo in parte: il capitale viene rimborsato in rate a partire dall'accettazione della richiesta e fino al raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia.

Per richiedere la RITA il Lavoratore deve:

- •Essere iscritto da almeno 5 anni a una forma di previdenza complementare adeguata a contribuzione definita
- Aver maturato almeno venti anni di contributi nei regimi obbligatori di appartenenza
- Aver cessato l'attività lavorativa
- •Inoltre devono mancare meno di 5 anni a raggiungere l'età per la pensione di vecchiaia

Se l'aderente ha cessato l'attività lavorativa da almeno 2 anni (e in questo caso non deve necessariamente aver maturato 20 anni di contributi) può richiedere la RITA anche se mancano 10 anni all'età per la pensione di vecchiaia.

In ogni caso il capitale richiesto viene ripartito in rate che vengono rimborsate dal momento dell'accettazione della richiesta e fino al raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia.

RITA RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA

TASSAZIONE RITA

TIPOLOGIA	FINO AL 31/12/2000	2001-2006	DAL 01/01/2007	
RITA	tassazione sostitutiva max del 15%, min del 9% sull'imponibile			

La RITA ha quindi un trattamento fiscale particolarmente favorevole soprattutto per chi alimenta la propria previdenza complementare da molti anni.

Infatti, in base alle regole ordinarie, la quota di rata che deriva da capitale imponibile maturato prima del 2007 dovrebbe essere tassata con un'aliquota media certamente superiore (dal 23% in su) rispetto al 15% massimo previsto dalla RITA.



In ultimo da sapere che ...

ARCO, in quanto sostituto di imposta, attua in automatico le trattenute previste dalla legge in fase di erogazione delle prestazioni. Queste trattenute in alcuni casi sono a titolo definitivo, in altri casi a titolo provvisorio e necessitano di un conguaglio attraverso il 730.

- (1) la tassazione applicata dal 01/01/2007 in poi è a titolo di imposta definitiva, pertanto non comporterà conguagli successivi da parte dell'amministrazione finanziaria;
- (2) la tassazione separata ante 2007 è definitiva, l'importo non andrà riportato nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo;
- (3) la tassazione ordinaria è quella applicata in busta paga; l'importo andrà dichiarato nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo.



Informazioni utili

Da sapere che la posizione individuale, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, può essere mantenuta presso il fondo pensione e, in qualsiasi momento successivo, l'aderente può richiedere l'erogazione della prestazione o il trasferimento ad altra forma di previdenza.

Ricorda di comunicare al Fondo l'ammontare dei contributi non dedotti per evitare la tassazione in fase di liquidazione finale.

Documenti informativi

Documenti di ARCO: Statuto, Nota informativa, Documento sul regime fiscale, Documento sulle Rendite e sulle Anticipazioni (disponibili sul sito web del Fondo nella Sezione Documenti e Normativa/Documenti di Arco)

Contatti e Assistenza

Per maggiori informazioni, su questo o altro argomento, ti invitiamo a contattare telefonicamente il Fondo durante gli orari dell'assistenza telefonica oppure scrivere un email all'indirizzo info@fondoarco.it



Riferimenti normativi

I riferimenti normativi della previdenza integrativa

1. Fino al 31 dicembre 2000:

- Decreto Legislativo nr. 124, del 21 aprile 1993 (prima normativa organica, sia civile che fiscale, sulla previdenza complementare)
- Successive modifiche: Decreto Legislativo 585/93, Legge 335/95, Decreto Legislativo 669/96 (convertito con modifiche nella Legge 30/97)
- Circolare dell'Agenzia delle Entrate nr. 235/É del 9 ottobre 1998

2.Dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2006:

- Decreto Legislativo nr. 47 del 18 febbraio 2000
- Successive modifiche: Decreto Legislativo nr. 168 del 12 aprile 2001
- Circolare dell'Agenzia delle Entrate nr. 29/E del 20 marzo 2001
- Circolare dell'Agenzia delle Entrate nr. 78/E del 6 agosto 2001

3. Attualmente in vigore:

- Legge nr. 243 del 23 agosto 2004 e Decreto Legislativo nr. 252 del 5 dicembre 2005
- Successive modifiche: Legge 296/2006, Decreto Legislativo 28/2007
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 70/E del 18 dicembre 2007

